REGOLAMENTO (CEE) N. 701/76 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 1992/75 che fissa, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari nella campagna di commercializzazione 1975/1976, gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2758/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme generali relative agli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa i suddetti elementi per i nuovi Stati membri [1],

considerando che il regolamento (CEE) n. 1992/75 della Commissione, del 30 luglio 1975 [2], ha fissato, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari nella campagna di commercializzazione 1975/1976, gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso; che il regolamento (CEE) n. 700/76 della Commissione, del 29 marzo 1976 [3], ha autorizzato la Danimarca a sopprimere l'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione per i prodotti di cui alla sottovoce 23.07 B I c) 1 della tariffa doganale comune; che è opportuno modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 1992/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo che figura nella colonna « Danimarca » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1992/75 in corrispondenza della sottovoce tariffaria 23.07 B I c) 1 è sostituito da « 0 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 700/76.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 109.
(2) GU n. L 202 del 1°. 8. 1975, pag. 43.
(3) Vedi pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.